

STATUTO DELLA FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE «FONDAZIONE VERROCCHIO»

Articolo 1 Costituzione

È costituita la Fondazione denominata «FONDAZIONE VERROCCHIO», con sede in Firenze. La Fondazione è denominata Verrocchio, grande artista del Rinascimento alla cui bottega fiorentina si formarono talenti universali come Leonardo da Vinci, Perugino, Ghirlandaio, Botticelli e molti altri. Al Verrocchio e alla sua bottega si ispirano i fondatori.

La Fondazione risponde ai principi e allo schema giuridico della fondazione di partecipazione, nell'ambito del più vasto genere di fondazioni del Codice Civile.

La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili.

Le finalità della Fondazione si esplicano nell'ambito del territorio sia italiano che estero.

Come fondazione di partecipazione, alla Fondazione possono aderire come partecipanti soggetti diversi dai Fondatori, partecipando ad un organo collegiale che consenta ai partecipanti di collaborare con la Fondazione per il raggiungimento dei suoi scopi istituzionali. La Fondazione, quindi, intende essere una struttura aperta a coloro che ne condividano gli scopi istituzionali e abbiano gli altri requisiti previsti dallo statuto, in modo da costituire un ente non commerciale di diritto privato che operi nel campo definito dall'articolo 3 e 4 di questo statuto. Laddove sussistano i requisiti, potrà essere richiesto il riconoscimento della personalità giuridica, nonché la qualifica di Onlus.

Per attuare i suoi scopi istituzionali, pur rimanendo rigorosamente un ente privo di fini di lucro, la Fondazione potrà partecipare a società di capitali o società cooperative, per reinvestire gli utili generati dalle prime o sfruttare i benefici mutualistici originati dalle seconde.

Articolo 2 Sede, delegazione ed uffici

La sede legale può variare secondo il deliberato del Consiglio di Indirizzo in carica.

Delegazioni ed uffici potranno essere aperti sia in Italia che all'estero onde svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Fondazione, attività di promozione nonché di sviluppo e incremento della necessaria rete di relazioni nazionali e internazionali di supporto alla Fondazione stessa.

Articolo 3 Scopi

La Fondazione è costituita per promuovere, divulgare e sostenere il valore delle competenze professionali, delle conoscenze e delle esperienze delle risorse umane all'interno di tutte le organizzazioni economiche, istituzionali e sociali di ogni specie sostenendo le vocazioni ed i talenti delle persone comunque coinvolte e contribuendo attivamente a tutte le azioni di Sviluppo Territoriale a livello locale, regionale, nazionale ed internazionale.

La Fondazione persegue le seguenti finalità:

- Definire azioni di tutoraggio nelle organizzazioni, compreso l'affiancamento, controllo e valutazione dell'attività intrapresa;
- Introdurre ed implementare il sistema dei controlli nelle organizzazioni con l'obiettivo di correlare i risultati delle varie attività al fine di consentire il controllo di gestione;
- Individuare ipotesi di sviluppo d'impresa tramite il suggerimento di linee di prodotto e commercializzazione;
- Promuovere operazioni di start-up d'impresa assistendo l'avviamento delle attività e gli adempimenti correlati;
- Intervenire con esperti specifici per facilitare operazioni di salvataggio d'impresa che permettano di isolare i fattori di crisi e di studiarne le soluzioni;
- Promuovere lo sviluppo della cultura, dell'eccellenza e della qualità;
- Favorire la partecipazione all'interno delle organizzazioni per facilitare l'aggregazione delle culture e la loro inclusione;
- Coadiuvare e sostenere la ricerca scientifica;
- Farsi parte attiva nella proposizione e realizzazione di progetti locali, regionali, nazionali e internazionali nell'ambito della managerialità quale capacità di assumere responsabilità nella conduzione tecnica, commerciale e amministrativa;
- Istituire e condurre gruppi di lavoro coerenti all'obiettivo d'Impresa;
- Promuovere attività autonome di produzione, di ricerca e di prestazione di servizi nel terzo settore, nell'imprenditorialità giovanile, nelle PMI così come in tutti i settori dell'artigianato, dell'agricoltura,

dell'industria, del commercio e del terziario, nella Pubblica Amministrazione come in ogni altro tipo di organizzazione;

- Promuovere progetti relativi all'organizzazione manageriale e alla diffusione della cultura d'impresa;
- Favorire, promuovere, sostenere lo sviluppo di nuove imprese con particolare attenzione all'imprenditorialità giovanile e femminile;
- Promuovere la responsabilità sociale delle imprese e delle organizzazioni proponendo e implementando scelte che, coerenti all'obiettivo dell'organizzazione, rispettino le realtà sociali coinvolte e presenti nel territorio;
- Formare il personale di strutture organizzative pubbliche e private nell'ambito di competenza della Fondazione;
- Costruire e gestire proprie strutture operative;
- Fungere da osservatorio e struttura di coordinamento sulla managerialità in ambito socio-organizzativo-economico;
- Assistere e supportare tutti i mutamenti delle esigenze di impresa, pubblica e privata, quali opportunità ricercando e mantenendo la coerenza fra le strutture organizzative e il management pianificando idonee azioni formative;
- Organizzare la prevenzione dei disagi delle persone e di quelli sociali creando percorsi di ascolto e rimozione dei problemi, con l'intento di migliorare la qualità della vita dei cittadini.

In modo particolare, la Fondazione:

- Promuove e favorisce la conoscenza della cultura manageriale ed imprenditiva in tutte le organizzazioni;
- Mantiene stretti contatti con le altre associazioni italiane o estere coerenti con gli scopi della Fondazione;
- Raccoglie e divulga informazioni sullo stato della società della conoscenza nonché sugli sviluppi di nuove metodologie, fornendo linee guida per gli interventi di sostegno economico alle strutture di ricerca scientifica locali, regionali, nazionali e internazionali;
- Promuove e organizza eventi e convegni sui temi afferenti la cultura manageriale;
- Articola la propria presenza nel campo manageriale e socio-economico collaborando con i centri universitari integrando la propria missione anche in collaborazione con altre associazioni e/o fondazioni;
- Promuove percorsi di aggiornamento professionale e specialistico;
- Intende farsi parte attiva e istituzionale nella tutela dei diritti umani, sociali e civili delle persone in tutti gli ambiti relazionali e sociali;
- Individua, sviluppa e promuove servizi per le persone, progetti di reti solidali e si adopera per una cultura efficace ed integrata della solidarietà;
- Rispetta l'ambiente e il paesaggio quali beni universali e ne promuove la tutela sostenendo azioni positive per preservarne, recuperarne, proteggerne l'integrità anche in collaborazione con enti pubblici e privati di analoga finalità.

La Fondazione, in tale contesto, si propone:

- Come centro di raccolta, studio e diffusione dell'etica e dello sviluppo manageriale, anche attraverso la pubblicazione di documentazione nazionale ed internazionale in coerenza ai propri scopi;
- Come centro di formazione formatori per lo sviluppo sociale e territoriale, in ambito pubblico e privato, con particolare riguardo alla cultura delle organizzazioni.

La Fondazione, per il raggiungimento dei suoi scopi, aggrega persone, organizzazioni sindacali e professionali, associazioni di categoria, nonché imprese, fondazioni, università ed enti pubblici e privati che intendano impegnarsi sul tema della managerialità, della imprenditorialità diffusa e dello sviluppo territoriale.

La Fondazione intende raccordarsi e sviluppare sinergie e collaborazioni con altri organismi, pubblici o privati, italiani od esteri, che operino nei settori d'interesse della Fondazione o che ne condividano lo spirito e le finalità.

Articolo 4

Attività strumentali, accessorie e connesse

Per il raggiungimento dei suoi scopi, la Fondazione potrà tra l'altro:

- a) Studiare e valorizzare aspetti socio-economico-assistenziali attraverso progetti di ricerca, convegni, seminari, corsi di studio;
- b) Promuovere ricerche, seminari ed incontri con studiosi italiani e stranieri, al fine di favorire lo scambio tra le diverse aree culturali e sociali su temi manageriali ed imprenditoriali;
- c) Mettere a disposizione degli operatori, degli studiosi e di quanti operano nel sociale, il patrimonio culturale della Fondazione;

- d) Promuovere iniziative destinate all'aggiornamento ed alla formazione dei "lavoratori della conoscenza", svolgendo attività di studio anche per conto di associazioni, sindacati, enti, istituzioni, aziende pubbliche e private;
- e) Stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
- f) Amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti o detenuti;
- g) Stipulare eventuali convenzioni per l'affidamento occasionale a terzi di parte della attività, determinandone durata, oggetto e modalità di esecuzione;
- h) Partecipare ad associazioni, istituzioni ed enti, pubblici e privati, comprese le società, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi e/o strumentali a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;
- i) Istituire premi e borse di studio;
- j) Svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di sviluppo, anche con riferimento al settore dell'informatica, dell'editoria, degli audiovisivi, della formazione in genere, attività organizzativa e manageriale in tutti i campi affini allo scopo della Fondazione. Gli eventuali proventi di dette attività saranno oggetto di apposita contabilità e disciplinati dalle norme vigenti tempo per tempo;
- k) Assumere la gestione, l'organizzazione e la promozione di altre realtà/strutture aventi finalità analoghe o complementari a quelle della Fondazione;
- l) Svolgere ogni altra attività idonea e di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali, fermo restando che la Fondazione non ha scopi di lucro.

Articolo 5 Vigilanza

L'Autorità competente vigila sull'attività della Fondazione ai sensi dell'articolo 25 del Codice Civile.

Articolo 6 Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è composto:

- dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti in denaro, beni mobili e immobili o altre utilità impiegabili per il perseguimento delle finalità, effettuati dai Fondatori o da soggetti terzi;
- dai beni mobili e immobili che vengano a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;
- dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio;
- dalla parte di rendite non utilizzata che, con delibera del Consiglio di Indirizzo, può essere destinata a incrementare il patrimonio;
- da contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici o privati.

Le contribuzioni e i conferimenti eseguiti nei confronti della Fondazione non sono in alcun caso ripetibili.

Articolo 7 Fondo di gestione

Il fondo di gestione della Fondazione è costituito:

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima, svolte anche in regime di convenzione;
- da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;
- da eventuali altri contributi attribuiti dallo Stato, da enti territoriali o da altri Enti Pubblici o Privati;
- da contributi, in qualsiasi forma concessi, dei Fondatori, dei Partecipanti o soggetti terzi.

Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

Le contribuzioni di qualsiasi tipo effettuate nei confronti della Fondazione non sono in alcun caso ripetibili.

Articolo 8

Esercizio finanziario e bilanci

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° Gennaio e termina il 31 Dicembre di ciascun anno.

Entro tale termine il Consiglio di Indirizzo propone per l'approvazione dell'Assemblea dei Fondatori il bilancio economico di previsione ed entro il 30 Aprile successivo il bilancio consuntivo dell'esercizio decorso, predisposti dal Direttore. Qualora particolari esigenze lo richiedano, l'approvazione del bilancio consuntivo potrà avvenire entro il 30 Giugno. Copia del bilancio consuntivo dell'esercizio decorso, unitamente al verbale della seduta del Consiglio di Indirizzo che li propone e della relazione sull'andamento della gestione redatta dal Consiglio di Indirizzo dovranno essere depositate presso la sede a disposizione dei Fondatori durante i 15 giorni che precedono l'Assemblea dei Fondatori per la loro approvazione.

Gli organi della Fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni ed assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio economico di previsione approvato. Gli eventuali impegni di spesa e le obbligazioni, direttamente contratti dal rappresentante legale della Fondazione o da membri di organi muniti di delega che eccedano i limiti degli stanziamenti del bilancio economico di previsione approvato, debbono essere ratificati dal Consiglio di Indirizzo.

Gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per il ripiano di eventuali perdite di gestione precedenti, ovvero per il potenziamento delle attività della Fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività.

E' vietata la distribuzione di avanzi di gestione, nonché di fondi e riserve durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Articolo 9

Membri della Fondazione

I membri della Fondazione si dividono in:

- Fondatori Costituenti;
- Fondatori Coadiutori;
- Partecipanti;
- Partecipanti Attivi.

Articolo 10

Fondatori

Sono Fondatori Costituenti coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo ovvero sono stati nominati tali in quella sede.

Durante la fase costitutiva della Fondazione, avvenuta il 06/11/2008, hanno assunto la qualifica di Fondatori Costituenti le persone fisiche, le persone giuridiche private che hanno contribuito al fondo di dotazione ed al fondo di gestione secondo le modalità di cui agli articoli 6 e 7 entro ventiquattro mesi dalla costituzione.

Sono Fondatori Coadiutori, le persone fisiche e giuridiche, nonché gli enti pubblici o privati, altre istituzioni aventi anche sede all'estero, che abbiano acquisito importanti meriti per l'attività svolta per almeno un periodo di 3 (tre) anni in qualità di Partecipanti Attivi, che abbiano contribuito al fondo di dotazione ed al fondo di gestione secondo le modalità di cui agli articoli 6 e 7 ed abbiano anche contribuito al versamento dell'importo stabilito annualmente, con proposta a maggioranza assoluta dal Consiglio di Indirizzo e delibera dell'Assemblea dei Fondatori, per il conseguimento di tale riconoscimento. Tale qualifica verrà assunta solo a seguito di proposta adottata a maggioranza assoluta dal Consiglio di Indirizzo e riconosciuta tale con successiva delibera adottata a maggioranza dall'Assemblea dei Fondatori.

Qualora venisse a mancare uno o più dei Fondatori quelli superstiti procederanno, con deliberazione assunta a maggioranza dall'Assemblea dei Fondatori, alla elezione di altro/i soggetto/i che eserciterà/anno le prerogative ed i diritti previsti per i Fondatori.

Articolo 11

Partecipanti

Possono richiedere la qualifica di Partecipanti le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private e gli enti che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, con la modalità e in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, dal Consiglio di Indirizzo.

Il Consiglio di Indirizzo procederà all'esame della domanda e, in caso di decisione favorevole, iscriverà il richiedente tra i Partecipanti. Potrà determinare con Regolamento Interno la possibile suddivisione e raggruppamento dei medesimi per categorie di attività rientranti nell'ambito delle finalità della Fondazione.

Possono ottenere la qualifica di Partecipanti le persone fisiche e giuridiche nonché gli enti pubblici e privati o altre istituzioni aventi sede anche all'estero.

I Partecipanti si suddividono in Partecipanti e Partecipanti Attivi.

E' Partecipante la persona fisica o giuridica che versa regolarmente la quota di partecipazione stabilita annualmente dal Consiglio di Indirizzo. Il Partecipante può essere coinvolto occasionalmente nelle attività svolte dalla Fondazione.

Il Partecipante può richiedere al Consiglio di Indirizzo il riconoscimento della qualifica di Partecipante Attivo ove la persona fisica o giuridica sia in regola con la quota di partecipazione stabilita annualmente dal Consiglio di Indirizzo, abbia svolto regolarmente attività all'interno della Fondazione partecipando alle riunioni, gruppi di lavoro e/o esecuzione di progetti per almeno 3 (tre) anni consecutivi.

Il Consiglio di Indirizzo riconosce la qualifica di Partecipante Attivo con voto a maggioranza assoluta.

Solo il Partecipante Attivo può ricoprire incarichi all'interno della Fondazione e candidarsi quale membro del Consiglio di Indirizzo.

Articolo 12

Esclusione e recesso

Il Consiglio di Indirizzo propone all'Assemblea dei Fondatori, con voto a maggioranza assoluta, l'esclusione dei Fondatori e dei Partecipanti per grave inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non limitativa:

- Inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni e i conferimenti assunti come obbligo;
- Mancato rispetto dello Statuto, del Codice Etico o del Regolamento Interno;
- Condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;
- Comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali;
- Perdita o diminuzione della capacità di intendere e volere, giudizialmente accertata. Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:
- Estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
- Apertura di procedure di liquidazione;
- Fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.

L'Assemblea dei Fondatori decide l'eventuale esclusione con voto a maggioranza assoluta.

I Fondatori e i Partecipanti possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, con un preavviso minimo di sei mesi, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

I Fondatori non possono in alcun altro caso diverso dal grave inadempimento essere esclusi dalla Fondazione.

Articolo 13

Organi

Sono organi della Fondazione:

- l'Assemblea dei Fondatori;
- il Consiglio di Indirizzo;
- il Presidente della Fondazione;
- il Vice Presidente Esecutivo della Fondazione;
- il Direttore;
- il Presidente Onorario della Fondazione;
- il Comitato Etico Scientifico;
- il Comitato Operativo;
- il Collegio dei Partecipanti;
- il Revisore Legale.

Articolo 14

Assemblea dei Fondatori

L'Assemblea dei Fondatori è composta dai Fondatori Costituenti e Coadiutori.

L'Assemblea dei Fondatori, con voto espresso a maggioranza assoluta:

- Elege i membri del Consiglio di Indirizzo di sua competenza;
- Delibera sulle modifiche dello statuto della Fondazione che gli sono proposte dal Consiglio di Indirizzo;
- Approva il bilancio economico di previsione;
- Approva il bilancio consuntivo dell'esercizio decorso;
- Delibera il riconoscimento della qualifica di Fondatori Coadiutori in accordo alle modalità previste all'Articolo 10.
- Delibera lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio anche su proposta del Consiglio di Indirizzo.
- Conferisce il titolo di Presidente Onorario anche su proposta del Consiglio di Indirizzo.

L'Assemblea dei Fondatori è convocata dal Presidente della Fondazione ovvero, in sua assenza, dal Vice Presidente Esecutivo della Fondazione o, in assenza di entrambi, da un componente del Consiglio di Indirizzo, mediante raccomandata A.R., fax, posta elettronica certificata o posta elettronica normale contenente l'ordine del giorno, il luogo e l'ora della seduta, inviata almeno otto giorni prima della data

dell'adunanza e si riunisce validamente con la presenza, in proprio o per delega, di almeno 2/3 (due terzi) dei Fondatori in carica, anche nel caso di modifiche statutarie; le deliberazioni sono valide se ottengono la maggioranza dei voti espressi dai presenti; gli astenuti non sono conteggiati nel computo dei voti. In caso di parità prevale il voto del Presidente della Fondazione. All'inizio della seduta l'Assemblea dei Fondatori sceglie al suo interno un Presidente e un Segretario che stende il verbale della riunione. In caso di modifiche statutarie il verbale è redatto da un notaio.

Ogni Fondatore ha diritto ad un voto. E' ammessa una sola delega scritta per ciascun Fondatore. Le deleghe devono essere consegnate all'inizio della riunione al Segretario che provvede a verificarne la validità e a consegnare quelle ritenute valide al Presidente per la sua controfirma.

Articolo 15 **Consiglio di Indirizzo**

Il Consiglio di Indirizzo è composto da un minimo di sei a un massimo di dodici membri.

Esso sarà costituito per 2/3 (due terzi) da consiglieri eletti, con votazione a maggioranza, dall'Assemblea dei Fondatori e per 1/3 (un terzo) da consiglieri eletti, con votazione a maggioranza, dal Collegio dei Partecipanti.

Il Consiglio di Indirizzo potrà ritenersi validamente costituito ed operare con l'avvenuta elezione dei membri da parte dell'Assemblea dei Fondatori.

I membri del Consiglio di Indirizzo restano in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo del terzo esercizio successivo alla elezione e possono essere rieletti, salvo revoca da parte del soggetto elettore, Assemblea dei Fondatori e Collegio dei Partecipanti, prima della scadenza del mandato.

Qualora i Fondatori presenti in Consiglio di Indirizzo siano meno di tre, il Consiglio di Indirizzo dovrà essere ricostituito ai sensi del presente Statuto.

In caso di scioglimento del Consiglio di Indirizzo, il Presidente della Fondazione, il Vice Presidente Esecutivo, in assenza il componente dell'Assemblea dei Fondatori anagraficamente più anziano, entro 7 giorni dovrà convocare l'Assemblea dei Fondatori e il Collegio dei Partecipanti in una riunione al fine di stabilire numero e candidati del nuovo Consiglio di Indirizzo. I due organi procederanno quindi alla elezione, per maggioranza, dei rispettivi membri del nuovo Consiglio di Indirizzo.

Il Consiglio di Indirizzo agisce per realizzare gli scopi della Fondazione e riferisce del proprio operato al Collegio dei Partecipanti almeno una volta all'anno. Il membro del Consiglio di Indirizzo che si trovi in una delle condizioni previste dall'articolo 12 o che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio di Indirizzo stesso. In tal caso, come in ogni altra ipotesi di vacanza della carica di Consigliere, i membri restanti devono provvedere, nel rispetto delle designazioni di cui al secondo comma del presente Articolo 15, alla cooptazione di altro/i Consigliere/i che resterà/anno in carica sino alla scadenza del Consiglio di Indirizzo.

Il Consiglio di Indirizzo può incaricare uno o più componenti per lo svolgimento di particolari attività inerenti la Fondazione.

Il Consiglio di Indirizzo determina, in conformità agli scopi statuari, gli obiettivi ed i programmi della Fondazione e verifica i risultati complessivi della gestione della medesima.

In particolare, con voto a maggioranza assoluta, provvede a:

- Stabilire annualmente le linee generali dell'attività della Fondazione, nell'ambito degli scopi e delle attività di cui agli articoli 3 e 4;
- Proporre per l'approvazione dell'Assemblea dei Fondatori il bilancio economico di previsione ed il bilancio consuntivo dell'esercizio decorso, sulla base delle bozze predisposte dal Direttore;
- Redigere la relazione sull'andamento della gestione annuale della Fondazione;
- Proporre all'Assemblea dei Fondatori la nomina di nuovi Fondatori e di nuovi Fondatori Coadiutori in coerenza con l'Articolo 10;
- Valutare ed accettare le richieste di iscrizioni di nuovi Partecipanti;
- Valutare e deliberare sulla acquisizione della qualifica di Partecipante Attivo;
- Approvare il Regolamento Interno della Fondazione predisposto dal Direttore;
- Eleggere il Presidente della Fondazione che è anche il Presidente del Consiglio di Indirizzo;
- Eleggere il Vice Presidente Esecutivo;
- Eleggere il Presidente del Comitato Etico Scientifico;
- Eleggere il Direttore e la Segreteria Amministrativa, determinando funzione, compiti e natura dell'incarico;
- Eleggere 4 (quattro) membri del Comitato Operativo coordinato dal Direttore tra i Fondatori ed i Partecipanti Attivi.
- Istituire Comitati e/o Commissioni Tecnico/Scientifiche;

- Individuare eventuali dipartimenti della Fondazione in relazione alle aree di intervento e procedere alla nomina di Responsabili tra i Fondatori e i Partecipanti Attivi, determinando funzioni, natura e durata del rapporto;
- Vigilare in generale sull'attività della Fondazione;
- Deliberare in ordine alla accettazione di eredità, legati e contributi;
- Deliberare eventuali modifiche statutarie da proporre all'Assemblea dei Fondatori;
- Proporre all'Assemblea dei Fondatori lo scioglimento della Fondazione e la devoluzione del patrimonio;
- Deliberare su un eventuale compenso per il Presidente in qualità di rappresentante legale della Fondazione;
- Compiere ogni altro atto di gestione della Fondazione anche se non espressamente previsto da questo Articolo 15.

Fatto salvo quanto stabilito per il Presidente tutte le altre cariche sono gratuite, fatta salva la rifusione delle spese vive sostenute, e preventivamente autorizzate dal Consiglio di Indirizzo, nell'espletamento delle funzioni proprie e fatti salvi eventuali gettoni di presenza.

Articolo 16 Convocazione del Consiglio di Indirizzo

Il Consiglio di Indirizzo è convocato dal Presidente di propria iniziativa e su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza con lettera da spedire mediante raccomandata A.R., fax, posta elettronica certificata o posta elettronica normale; in caso di necessità od urgenza, la comunicazione può avvenire tre giorni prima della data fissata.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione, e può stabilire che questa sia fissata lo stesso giorno della prima convocazione, a non meno di un'ora di distanza da questa, o in giorno diverso dalla prima convocazione. Le riunioni sono presiedute dal Presidente o da suo delegato o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente Esecutivo.

In assenza o impedimento anche del Vice Presidente Esecutivo le riunioni sono presiedute dal Consigliere più anziano di età.

Delle riunioni del Consiglio di Indirizzo è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio di Indirizzo medesimo e dal Direttore o da suo delegato con Funzione di Segretario.

Il Consiglio di Indirizzo si riunisce validamente, in prima convocazione, con la presenza dei due terzi dei membri; in seconda convocazione la riunione è valida qualunque sia il numero dei presenti, purché vi sia la maggioranza dei membri eletti dall'Assemblea dei Fondatori.

Articolo 17 Presidente della Fondazione

Il Presidente della Fondazione, che è anche Presidente del Consiglio di Indirizzo, ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi e ne promuove e tutela l'attività, esercitando le funzioni di amministrazione ordinaria e straordinaria che il presente Statuto non attribuisce al Consiglio di Indirizzo.

Egli è eletto dal Consiglio di Indirizzo tra i suoi membri, resta in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo del terzo esercizio successivo alla elezione ed è rieleggibile.

In particolare, il Presidente:

- Cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione;
- Compie gli atti di urgenza da sottoporre alla ratifica del Consiglio di Indirizzo nella prima riunione successiva;
- Firma gli atti e i provvedimenti relativi agli affari e agli interessi della Fondazione;
- Propone al Consiglio di Indirizzo la nomina del Presidente del Comitato Etico Scientifico.
- Può delegare al Direttore, in tutto o in parte, i poteri di firma degli atti e i provvedimenti relativi agli affari e agli interessi della Fondazione, previa delibera del Consiglio di Indirizzo;
- Può nominare, tra i Partecipanti, Referenti Regionali operanti in rappresentanza della Fondazione e che pertanto risponderanno del loro operato agli Organi della Fondazione.

Il Presidente presiede sia il Consiglio di Indirizzo che il Collegio dei Partecipanti e vigila sulla attuazione delle loro deliberazioni.

Articolo 18 Vice Presidente Esecutivo della Fondazione

Il Vice Presidente Esecutivo della Fondazione, che è anche Vice Presidente del Consiglio di Indirizzo, sostituisce il Presidente in caso di sua assenza, impedimento o incompatibilità. Egli è eletto dal Consiglio di Indirizzo tra i suoi membri, resta in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo del terzo esercizio successivo alla elezione ed è rieleggibile.

Articolo 19

Presidente Onorario della Fondazione

Su proposta del Consiglio di Indirizzo l'Assemblea dei Fondatori ha la facoltà di conferire il titolo di Presidente Onorario o altre cariche onorarie a persone particolarmente meritevoli le quali, ove invitate, possono partecipare a titolo consultivo alle riunioni della Fondazione ed essere incaricate, dal Consiglio di Indirizzo, per svolgere particolari compiti di rappresentanza.

Articolo 20

Collegio dei Partecipanti

Il Collegio dei Partecipanti è composto da tutti i Partecipanti della Fondazione.

Il Collegio dei Partecipanti è convocato dal Presidente della Fondazione ovvero, in sua assenza, dal Vice Presidente Esecutivo della Fondazione o, in assenza di entrambi, da un componente del Consiglio di Indirizzo, mediante raccomandata A.R., fax, posta elettronica certificata o posta elettronica normale contenente l'ordine del giorno, il luogo e l'ora della seduta, inviata almeno otto giorni prima della data dell'adunanza e si riunisce validamente con la presenza di almeno il 10% dei Partecipanti, in proprio o per delega.

All'inizio della seduta il Collegio dei Partecipanti sceglie al suo interno un Presidente e un Segretario che stende il verbale della riunione

Ogni Partecipante ha diritto ad un voto. E' ammessa una sola delega scritta per ciascun Partecipante. Le deleghe devono essere consegnate all'inizio della riunione al Segretario che provvede a verificarne la validità e a consegnare quelle ritenute valide al Presidente per la sua controfirma.

Le deliberazioni sono valide se ottengono la maggioranza dei voti espressi dai presenti; gli astenuti non sono conteggiati nel computo dei voti. In caso di parità prevale il voto del Presidente della Fondazione.

I Partecipanti che non siano persone fisiche nominano un loro rappresentante per i lavori del Collegio dei Partecipanti. Qualora il rappresentante si trovi in una delle condizioni previste dall'Articolo 12 che non colpiscano anche il Partecipante, il Consiglio di Indirizzo richiederà al Partecipante la sostituzione del rappresentante.

Il Collegio dei Partecipanti elegge i membri del Consiglio di Indirizzo di sua competenza individuandoli tra i Partecipanti Attivi come definiti all'Articolo 11.

Il Collegio dei Partecipanti formula pareri consultivi e proposte sulle attività, programmi ed obiettivi della Fondazione, già delineati ovvero da individuarsi.

Al collegio dei Partecipanti viene illustrato il bilancio consuntivo dell'esercizio decorso redatto dal Consiglio di Indirizzo, dopo approvazione dell'Assemblea dei Fondatori, con indicazione analitica dell'impiego delle risorse della Fondazione ed illustrazione della relazione sull'andamento della gestione annuale. Il Collegio dei Partecipanti è presieduto dal Presidente della Fondazione e dallo stesso convocato, almeno una volta l'anno, in periodo non recante pregiudizio all'attività della Fondazione stessa.

I Partecipanti sono ulteriormente suddivisi in:

- Partecipanti Sostenitori;
- Partecipanti Istituzionali;

Le due categorie saranno delineate con apposita delibera del Consiglio di Indirizzo.

Articolo 21

Comitato Operativo

Il Comitato Operativo è composto da cinque membri, il Direttore della Fondazione e 4 (quattro) membri eletti dal Consiglio di Indirizzo, con votazione a maggioranza, tra i Fondatori ed i Partecipanti Attivi.

Può essere coadiuvato da persone esterne nominate dal Consiglio di Indirizzo su proposta del Direttore.

Il Comitato Operativo resta in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo del terzo esercizio successivo alla elezione ed è rieleggibile.

Il Comitato Operativo:

- Si adopera per attuare i progetti deliberati e approvati dal Consiglio di Indirizzo;
- Propone al Consiglio di Indirizzo i progetti dopo averne studiato la fattibilità;
- Studia la fattibilità di ogni progetto sia che esso venga proposto dal Consiglio di Indirizzo al Comitato Operativo sia che esso sia proposto al Consiglio di Indirizzo dal Comitato Operativo stesso;
- Definisce le competenze necessarie e verifica la disponibilità delle professionalità all'interno della Fondazione identificando quelle esterne eventualmente necessarie, valutandone i relativi costi e condividendo tali necessità con il Consiglio di Indirizzo per la sua approvazione;
- Intrattiene rapporti con l'esterno per conto della Fondazione in coerenza con gli obiettivi e le priorità indicate nello Statuto, nel Regolamento Interno e nel rispetto delle indicazioni del Consiglio di Indirizzo;
- Rendiconta, direttamente e per tramite del Direttore della Fondazione, il Consiglio di Indirizzo sulla evoluzione dell'insieme dei Progetti.

Alle riunioni del Comitato Operativo prenderanno parte, ove necessario e comunque periodicamente, i Referenti Regionali operanti in altre regioni diverse dalla regione in cui è posta la sede e nominati dal Consiglio di Indirizzo su proposta del Presidente e/o del Direttore.

Articolo 22 **Comitato Etico Scientifico**

Il Comitato Etico Scientifico è organo consultivo della Fondazione ed è composto da un numero variabile di membri, scelti e nominati dal Consiglio di Indirizzo tra le persone fisiche e giuridiche, enti ed istituzioni italiane e straniere particolarmente qualificate, di riconosciuto prestigio e specchiata professionalità nelle materie di interesse della Fondazione.

Il Comitato Etico Scientifico svolge una funzione tecnico-consultiva in merito al programma annuale delle iniziative e ad ogni altra questione per la quale gli Organi della Fondazione ne richiedano espressamente il parere.

I membri del Comitato Etico Scientifico durano in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo del terzo esercizio successivo alla nomina e sono confermabili.

L'incarico può cessare per dimissioni, incompatibilità o revoca.

Il Comitato Etico Scientifico è presieduto e si riunisce su convocazione del Presidente del Comitato Etico Scientifico, proposto dal Presidente della Fondazione ed eletto, con delibera a maggioranza, dal Consiglio di Indirizzo.

Alle riunioni del Comitato Etico Scientifico sono invitati il Presidente della Fondazione ed il suo Direttore.

Il Direttore potrà individuare funzioni specifiche, compiti e formule di funzionamento del Comitato Etico Scientifico.

Articolo 23 **Revisore Legale**

Il Consiglio di Indirizzo può nominare il Revisore Legale, che può essere costituito da un Revisore Unico o, in alternativa, da un Collegio dei Revisori, composto da tre membri;

Il Revisore Unico, o in alternativa il Collegio dei Revisori, sono organi composti da membri scelti tra le persone iscritte nel Registro dei revisori legali e nominati dal Consiglio d'Indirizzo.

Il Revisore Legale, ove nominato, è organo di consulenza tecnico contabile della Fondazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio economico preventivo e di bilancio consuntivo, redigendo apposite relazioni anche a seguito di verifiche ispettive.

Il Revisore Legale, ove nominato, può partecipare senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio d'Indirizzo e resta in carica sino all'approvazione del bilancio del terzo esercizio successivo alla nomina e può essere riconfermato.

Articolo 24 **Direttore**

Il Direttore è eletto a maggioranza assoluta dal Consiglio di Indirizzo anche al di fuori dei propri componenti, fra persone significativamente qualificate sotto il profilo giuridico-amministrativo nel settore di attività della Fondazione e che siano disponibili a dedicare alle funzioni alle quali il Direttore è preposto il tempo e l'attenzione necessari affinché esse possano essere adeguatamente svolte.

Il Direttore resta in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla sua elezione ed è riconfermabile.

Il Direttore svolge le proprie funzioni con criteri di economicità, efficacia ed efficienza, nell'ambito dei piani, dei progetti e delle linee di bilancio approvati dal Consiglio di Indirizzo.

In particolare il Direttore partecipa, su invito, alle riunioni dell'Assemblea dei Fondatori, del Consiglio di Indirizzo e del Comitato Etico Scientifico e partecipa alle riunioni del Collegio dei Partecipanti e dei Comitati istituiti.

Il Direttore:

- Predisporre i programmi e gli obiettivi da presentare annualmente all'approvazione del Consiglio di Indirizzo;
- Predisporre il Regolamento Interno della Fondazione da sottoporre al Consiglio di Indirizzo per la sua approvazione;
- Predisporre le bozze del bilancio economico di previsione e del bilancio consuntivo dell'esercizio decorso che saranno, poi, dopo proposta del Consiglio di Indirizzo, presentati per l'approvazione alla Assemblea dei Fondatori;
- Partecipa alle riunioni del Consiglio di Indirizzo, del Collegio dei Partecipanti e del Comitato Etico Scientifico, in occasione delle quali può esprimere parere e proposte relativamente alle questioni giuridiche ed amministrative;
- Collabora con il Presidente all'attuazione delle decisioni assunte dal Consiglio di Indirizzo;

- Esercita gli altri compiti eventualmente affidatigli dal Consiglio di Indirizzo;
- Esercita ogni altra funzione che gli venga delegata dal Consiglio di Indirizzo e dal Presidente;
- Nomina, per ogni Progetto, il Project Leader e definisce la composizione del Team di Progetto.

Articolo 25

Clausola compromissoria

Qualunque controversia dovesse insorgere tra la Fondazione ed i Partecipanti della Fondazione, ovvero tra i Partecipanti della Fondazione che abbia per oggetto diritti disponibili, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, sarà demandata ad un Collegio di Arbitri nominato dal Presidente del Tribunale competente in ragione della sede sociale.

La sede del Collegio Arbitrale sarà presso il domicilio del Presidente del Collegio Arbitrale.

Il Collegio Arbitrale deciderà in via rituale secondo diritto.

Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni dell'arbitro vincoleranno le parti.

Articolo 26

Scioglimento

La Fondazione ha durata illimitata.

La Fondazione si scioglie per delibera del Consiglio di Indirizzo approvata dall'Assemblea dei Fondatori.

In caso di scioglimento della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione del Consiglio di Indirizzo ed approvazione dell'Assemblea dei Fondatori, ad altre Fondazioni o Associazioni con scopi analoghi, da scegliersi, ove possibile, nell'ambito delle organizzazioni con finalità di pubblica utilità e in possesso dei requisiti prescritti dalla legge.

Articolo 27

Clausola di rinvio

Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto si applicano le disposizioni del Titolo Secondo del Libro Primo del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.